

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1855 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2022****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (2) La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace.
- (3) Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni.
- (4) Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

